

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

- VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;
- VISTO** l’art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020;
- VISTA** la direttiva del Dirigente Generale dell’Urbanistica, prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si chiarisce che “ ... *le norme di riferimento comportano, per ciò che concerne i procedimenti in corso incardinati presso lo scrivente Dipartimento, di cui all’art.4 del D.P.R.S. n. 23/2014 riguardante i procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 e di VAS ex art. 13 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., la predisposizione del provvedimento finale da parte di questo DRU sottoponendoli alla firma dello scrivente*”;
- VISTA** la nota prot. n. 247 del 09/01/2020 (assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 1220 del 22/01/2020), con la quale il Comune di Trabia (PA), nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) di una *variante parziale al P.R.G. per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero - Ditta: Vallelunga Giuseppina*;
- VISTA** la nota prot. n. 1771 del 31/01/2020, del Servizio 2/DRU, con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa alla *variante parziale al P.R.G. per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero - Ditta: Vallelunga Giuseppina*, dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;
- VISTA** - la nota prot. 496 del 02/03/2020 dell’ASP Palermo – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita;
- PRESO ATTO** che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;
- VISTA** la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 5204 del 30/03/2020, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite della Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della *variante parziale al P.R.G. per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero - Ditta: Vallelunga Giuseppina*, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.

VISTO il parere n. 395 del 10/12/2020, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota – a firma del Dirigente Generale - prot. n. 17457 del 15/12/2020, al Servizio 2 – DRU, con il quale viene espresso parere che la *variante parziale al P.R.G. per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero - Ditta: Vallelunga Giuseppina, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica* di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le considerazioni e valutazioni in esso contenute.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 395 del 10/12/2020, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante;

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 395 del 10/12/2020, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la *variante parziale al P.R.G. per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero - Ditta: Vallelunga Giuseppina, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica*, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le considerazioni e valutazioni contenute nel sopra citato parere n. 395 del 10/12/2020.
- Art. 2)** Il Comune di Trabia (PA), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all’Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 3)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì 21/01/2021

L’Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: *Variante parziale al P.R.G per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona "F" con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona "F" con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero.*

Sigla Progetto: "PA75-17"

Autorità procedente: *Comune di Trabia (PA)*

Proponente: Vallelunga Giuseppina

Procedimento: Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio DRU Regione Siciliana e contenute nel Portale

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 395 del 10/12/2020

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

intervento” ed il successivo comma 3-bis: “L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente”;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)*”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell’art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l’istanza prot. n. 247 del 09.01.2020, acquisita con prot. DRU n. 1220 del 22/01/2020, con cui il Comune di Trabia, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso al Dipartimento Urbanistica la variante di cui all’oggetto, al fine di avviare la procedura integrata V.A.S., prevista dall’art.12 del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. (V.A.S.) e art.5 D.P.R.S. 357/1997 e successive modifiche.

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione nel portale del Dipartimento regionale dell’ambiente;

VISTA la nota prot. n. 1771 del 31.01.2020 con cui il Servizio 2 del Dipartimento Urbanistica ha avviato la fase di consultazione del predetto Rapporto Preliminare chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa nota e l'Autorità procedente a contro dedurre nel termine dei successivi 10gg.;

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento Regionale dell'energia

Dipartimento Regionale Tecnico

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Genio Civile di Palermo

Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

ASP Palermo

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Palermo

VISTO che durante la fase di consultazione sono pervenute le seguenti note da parte dei Soggetti Competenti in Materia ambientale:

- nota prot. n. 496 del 02.03.2020 della ASP di Palermo con cui ha affermato che “...*si ritiene che il progetto di variante in questione non sia, per gli aspetti igienico-sanitari, assoggettabile alla procedura di VAS.*”;

VISTA la nota prot. n. 5204 del 30.03.2020 con cui il Servizio 2 del Dipartimento Urbanistica ha trasmesso la documentazione alla CTS;

CONSIDERATO che le dichiarazioni rese dal Proponente costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere e le condizioni e le prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Proponente possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari, ricorrendone i presupposti e la segnalazione per le eventuali false dichiarazioni.

PRESO ATTO che attraverso il Rapporto Preliminare Ambientale (R.P.A.) e la Relazione Tecnica di Variante Urbanistica il Proponente ha rassegnato quanto segue:

CARATTERISTICHE DEL PIANO

La Relazione Tecnica e il Rapporto Preliminare Ambientale hanno affermato che si tratta di una *“Variante parziale al P.R.G per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero.*

L'area si localizza a ridosso di un agglomerato abitativo a sud-ovest con la ZTO “B1”, a nord-est con altre particelle identificate come ZTO “F”, mentre a sud-est confina con il centro sportivo “A.S.D. Manhattan Club” di proprietà della stessa ditta che ospita due campi da gioco uno per il calcio a 5 ed uno per il calcio a 7, spogliatoi e servizi vari.

Le attrezzature sportive comprendono aree attrezzature regolamentari e gli impianti coperti e scoperti destinate ai giovani, agli adulti ed agli anziani, con esclusione di quelle per spettacoli a livello urbano. Tali attrezzature saranno collegate ed integrate con ampie aree alberate o a parco e dovranno preferibilmente contenere impianti sportivi con più specialità.

- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*

Piano Regolatore Comune di Trabia

Come già sopra detto, l'A.P. ha affermato che si tratta di una *“Variante parziale al P.R.G per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero”*

L'A.P. ha anche precisato che *“Al fine di evitare che vengano effettuate singole iniziative edilizie in modo disorganico, senza che nel contempo vengano realizzati le opere pubbliche ed i servizi necessari agli insediamenti residenziali e che gli stessi servizi ed attrezzature debbano essere attestati dalla Pubblica Amministrazione a posteriori e con gli oneri finanziari rilevanti si ritiene necessario rispettare la dotazione degli standard urbanistici previsti dal D.M. n. 1444/1968. L'art. 8 (quinto comma) della L. n. 765/1967 subordina l'autorizzazione della pianificazione attuativa*

5

Commissione Tecnica Specialistica- *Variante parziale al P.R.G per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

all'impegno, assunto dal privato, alla cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e di parte di quella secondaria, oltre all'assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria quota parte di quelle per l'urbanizzazione secondaria:

- 1,5 mq/ab per l'istruzione di livello superiore
- 1 mq/ab per ospedali
- 15 mq/ab per parchi

La proposta di riclassificazione ha, quindi, tenuto conto della Destinazione Urbanistica dell'area prevista dal PRG approvato con D.A. n. 43 del 27/03/1977 e con D.A. n. 185 del 10/11/1979 (le cui prescrizioni oggi sono decadute), proponendo la stessa classificazione dettata dal PRG "F", con la variazione della sottocategoria, da zone per attrezzature religiose a zona per attrezzature per lo sport e il tempo libero"

Normativa a tutela dei beni culturali e del Paesaggio

L'A.P. ha valutato che:

L'area oggetto della presente relazione si colloca all'interno della fascia di rispetto dei 300 mt dalla linea di battigia disciplinata ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004 art 142 comma 1 lettera A. Una minima porzione della particella 1097 ricade all'interno dell'area sottoposta al vincolo "zona inedificabilità" ai sensi della L.R. n. 78 del 12/06/1976. Si precisa che tutti gli aspetti relativi al vincolo paesaggistico su citato verranno vagliati in sede C.R.U. Detta area essendo interessata dal torrente Giardinello, parte di essa ricade all'interno della fascia di rispetto torrentizia di metri 10 dall'asse centrale, disciplinata ai sensi del R.D. 523/1901. Inoltre una porzione posta lungo il margine sud dell'area ricade all'interno della fascia dei metri 50 ... di rispetto cimiteriale. Infine le particelle in oggetto sono soggette a vincolo sismico ai sensi della L. 64/74 e del D.M. 10/03/1969.

Sito Natura 2000

Il lotto di terreno oggetto della Variante non ricade in aree naturali protette (SIC o ZPS), ne sono presenti aree boscate naturali.

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

L'A.P. ha affermato che *"la variante non comporta significativi effetti sull'ambiente."*

- Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.

L'A.P. ha valutato gli impatti sulle componenti ambientali per come di seguito elencate.

Energia

L'A.P. ha affermato che *"Nel Comune di Trabia non vi è alcuna infrastruttura finalizzata*

Commissione Tecnica Specialistica- *Variante parziale al P.R.G per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 parti. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona "F" con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona "F" con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

all'autosostegno del fabbisogno energetico...che...viene fornito tramite la rete elettrica tradizionale, attraverso tralicci e cavi per il trasporto dell'energia, ma che non costituiscono elementi di disturbo per l'area in oggetto."

Suolo

Dalla Relazione Geologica che viene richiamata dalla A.P. richiama è emerso quanto segue: *"In base alle risultanze del presente studio, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, idrografiche, idrogeologiche, sismiche e geologiche dei terreni presenti, unitamente alla loro caratterizzazione geotecnica generale, per quello che sono le generali intenzioni progettuali non occorrono particolari accorgimenti o interventi tendenti a garantire nel tempo la generale stabilità delle opere di futura attuazione. È chiaro, comunque, che in fase di progettazione esecutiva di qualsivoglia opera devono essere eseguite delle indagini geologico-fisiche puntuali così come previsto dalla recente normativa definita dal D.M. 17 gennaio 2018."*

Contesto idrogeomorfologico

L'A.P. ha affermato che *"il lotto di terreno rientra nell'area territoriale tra il bacino idrografico del fiume San Leonardo e il bacino del fiume Milicia (n. 034)...l'area progettuale si colloca in un contesto generale in cui non si rilevano problemi di instabilità o dissesti, quindi la ristretta area in studio non è attualmente interessata da condizioni a pericolosità e rischio geomorfologico. Anche relativamente alla Carta della Pericolosità Idraulica e del Rischio Idraulico del P.A.I., l'area in esame non ricade in quelle interessate da dissesto e rischio idrogeologico e idraulico, inoltre non ricade nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua di 150 mt (l.431/85) e non è soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L 3267/23 e 1126/26 ... quindi risulta libera da ogni vincolo"*.

Rumore

RILEVATO che l'A.P. non ha trattato la componente rumore, neanche con riferimento alla fase di cantiere;

Clima acustico e qualità dell'aria, anche in fase di cantiere

L'A.P. ha affermato che data la modesta entità dell'area in oggetto *"la sua possibile destinazione urbanistica in Z.T.O. "F" non rappresenta un fattore impattante dal punto di vista della qualità dell'aria... Non si prevede traffico veicolare se non in corrispondenza dello svincolo stradale adiacente all'area... Bisogna altresì evidenziare i benefici derivanti dalla presente proposta progettuale poiché si prevede la realizzazione di un'area a parco con alberature e vegetazione autoctona che renderanno a migliorare la qualità dell'aria"*

Acqua

Commissione Tecnica Specialistica- Variante parziale al P.R.G per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 part. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona "F" con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona "F" con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'A.P. ha affermato che: *“lo studio geomorfologico redatto a supporto della Variante ha messo in evidenza l'assenza, nel lotto di terreno, di flussi idrici ne presenza di falde freatiche superficiali che possono interagire con le fondazioni delle costruzioni da realizzare, inoltre non si evidenziano fenomeni di dissesto idrogeologico in genere.”*

Inoltre l'A.P. ha affermato che *“I dati bibliografici in possesso, nonché le conoscenze idrogeologiche, dimostrano come nell'area il oggetto non sono presenti falde acquifere. Il limite di impermeabilità del sottosuolo è segnato dalla presenza di uno strato altamente argilloso.*

RILEVATO che l'A.P. non ha trattato il tema delle acque reflue

Elementi del paesaggio e ambiente

L'A.P. ha affermato che *“La morfologia della zona fortemente urbanizzata, negli ultimi anni ha subito sostanziali modifiche. L'area oggetto di studio è ubicata su un pendio che è stato reso quasi pianeggiante attraverso la realizzazione di terrazzamenti posti in direzione Sud-Est Nord-Ovest.*

Il territorio di Trabia è caratterizzato da vincolo paesaggistico che caratterizza una fascia larga circa 500mt che corre lungo tutta la linea di costa. Sull'area in esame, dunque, da quanto risulta dagli atti d'ufficio, gravitano vincoli posti a tutela dei valori paesaggistici e ambientali del territorio ai sensi ex L. 1497/39 inserito con D.L. Capo 2 art. 136 T.U. 42/2004. Nel lotto di terreno non ricade alcun bene culturale di particolare interesse artistico e storico di cui alla legge 01.06.1939 n. 1089”

Ecosistemi

L'A.P. ha affermato che *“il lotto di terreno oggetto delle Variante non ricade in aree naturali protette (SIC o ZPS) ne sono presenti aree boscate naturali. Dal punto di vista dell'uso del suolo, il lotto di terreno di presenta libero da costruzioni, non coltivato, inoltre non si registra la presenza di biotipi propri della macchia mediterranea. Non sono presenti bacini per la raccolta delle acque meteoriche.”*

Accessibilità dell'area

L'A.P. ha affermato che *“l'area in oggetto si colloca ai margini del centro urbano del Comune di Trabia, e facilmente accessibile dalla ss 113, e dal corso principale, dunque l'area risulta essere ben servita dalla rete infrastrutturale viaria. La stazione ferroviaria di Trabia in linea d'aria dista circa 200,00 mt. A monte invece, si colloca l'Autostrada A19 PA-CT, che non desta dunque particolari problemi di rumorosità”*

Terre e rocce da scavo

RILEVATO che l'A.P. non ha trattato il tema delle Terre e Rocce da Scavo

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione della proposta di piano trasmessa e le informazioni che sono state fornite dal Servizio 2 del Dipartimento Regionale Urbanistica ARTA Sicilia e contenute sul nuovo portale regionale inerente la proposta di attuazione urbanistica;

CONSIDERATO E VALUTATO che la Relazione Tecnica e il Rapporto Preliminare Ambientale hanno affermato che si tratta di una *“Variante parziale al P.R.G per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero”*.

CONSIDERATO il parere sopra citato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

VALUTATO che in relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva dell’intervento, con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano requisiti di valenza territoriale di scala sovracomunale infatti, non sono interessati altri Comuni o Enti in quanto l’intervento ricade strettamente nel territorio comunale di Termini Imerese, né si prevedono (e si avranno) impatti su territori limitrofi;

CONSIDERATO E VALUTATO però che l’A.P. non ha adeguatamente indicato gli indici di edificabilità relativi alle zone oggetto della variante e, dunque, non ha valutato l’aumento o la diminuzione della cubatura realizzabile nonché del consumo di suolo;

CONSIDERATO e VALUTATO che nella documentazione trasmessa non viene in alcun modo specificato che tipo di impianti sportivi saranno realizzati se coperti o scoperti, né informazioni in merito all’impermeabilizzazione del suolo e alle superfici che saranno destinate a verde .

VALUTATO che il progetto non è chiaro se il progetto determinerà un incremento di consumo del suolo, seppure limitato,

CONSIDERATO e VALUTATO che con la *Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006* l’Unione Europea ha posto l’obiettivo dell’azzeramento del consumo di suolo e ha sottolineato la necessità di mettere in atto buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e in particolare l’impermeabilizzazione (soil sealing), e che questo obiettivo è stato richiamato nel 2011, con la *Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse*, nella quale si propone il traguardo di un incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO e VALUTATO che il consumo di suolo come rilevato anche nel documento del 2012 della Commissione Europea *“Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo”*, determina, tra gli altri impatti, una riduzione delle capacità di assorbimento delle acque meteoriche, causa cambiamenti nello stato ambientale dei bacini di raccolta delle acque, influisce sulla biodiversità del sottosuolo e di superficie;

CONSIDERATA la Legge Regionale Sicilia del 13.08.2020 n. 19 e l’obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana.

CONSIDERATO che l’A.P. ha dichiarato che *“L’area oggetto della presente relazione si colloca all’interno della fascia di rispetto dei 300 mt dalla linea di battigia disciplinata ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004 art 142 comma 1 lettera A. Una minima porzione della particella 1097 ricade all’interno dell’area sottoposta al vincolo “zona inedificabilità” ai sensi della L.R. n. 78 del 12/06/1976. Si precisa che tutti gli aspetti relativi al vincolo paesaggistico su citato verranno vagliati in sede C.R.U. Detta area essendo interessata dal torrente Giardinello, parte di essa ricade all’interno della fascia di rispetto torrentizia di metri 10 dall’asse centrale, disciplinata ai sensi del R.D. 523/1901. Inoltre una porzione posta lungo il margine sud dell’area ricade all’interno della fascia dei metri 50 ... di rispetto cimiteriale. Infine le particelle in oggetto sono soggette a vincolo sismico ai sensi della L. 64/74 e del D.M. 10/03/1969”*;

CONSIDERATO che dal documento *“Elaborati Grafici”* ed in particolare nella cartografia *“Regime Vincolistico”* prodotti dall’A.P. è emerso che l’area indentificata in verde (area interessata dal progetto) ricade quasi interamente nel *“vincolo alveo torrentizio”*;

VALUTATO che nel RAP non sono forniti elementi conoscitivi e analisi specifiche in merito alla presenza del torrente Giardinello e non viene specificato se e come gli interventi di trasformazione previsti andranno ad incidere sull’assetto idraulico e sulla riqualificazione ambientale e naturalistica dell’area nel suo complesso;

CONSIDERATO che l’A.P. ha dichiarato che *“Il territorio di Trabia è caratterizzato da vincolo paesaggistico che caratterizza una fascia larga circa 500mt che corre lungo tutta la linea di costa. Sull’area in esame, dunque, da quanto risulta dagli atti d’ufficio, gravitano vincoli posti a tutela dei valori paesaggistici e ambientali del territorio ai sensi ex L. 1497/39 inserito con D.L. Capo 2 art. 136 T.U. 42/2004. Nel lotto di terreno non ricade alcun bene culturale di particolare interesse artistico e storico di cui alla legge 01.06.1939 n. 1089”*;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che l'A.P. ha dichiarato che *“Il lotto di terreno oggetto della Variante non ricade in aree naturali protette (SIC o ZPS), ne sono presenti aree boscate naturali”*;

CONSIDERATO che l'A.P. ha dichiarato che *“relativamente alla Carta della Pericolosità Idraulica e del Rischio Idraulico del P.A.I., l'area in esame non ricade in quelle interessate da dissesto e rischio idrogeologico e idraulico.. inoltre non ricade nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua di 150 mt (l.431/85) e non è soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L 3267/23 e 1126/26 ... quindi risulta libera da ogni vincolo”*;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel RAP non è adeguatamente analizzata la coerenza del l'intervento con gli obiettivi, indirizzi e prescrizioni della normativa posta a tutela del paesaggio e dei beni culturali;

CONSIDERATO e VALUTATO che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267 del 30.12.1923;

VALUTATO che l'area di intervento non è soggetta a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico;

CONSIDERATO e VALUTATO che il PRG vigente di Trabia è stato approvato con D.A. 185 del 10.11.1979, che sono stati presentati numerose procedure ai sensi art.12 per varianti e piani di attuazione, e non sono chiare le ragioni in base alle quali l'A.P. non provvede, attraverso un intervento unitario, ad una complessiva ridefinizione dell'assetto del territorio, attraverso la presentazione di un piano complessivo che tenga anche conto degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello regionale nazionale ed europeo;

CONSIDERATO e VALUTATO che l'articolo 12 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs 152/2006) ha previsto che *“Verifica di assoggettabilità - 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, (1) l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, (2) un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto”*;

CONSIDERATO e VALUTATO che l'A.P. non ha presentato un progetto conforme ai criteri indicati dal citato Allegato 1, per come prescritto dall'articolo 12 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO e VALUTATO che l'A.P., infatti, ha omesso di analizzare e/o non ha



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

adeguatamente analizzato, con riferimento all'allegato I parte II del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.:

- le componenti ambientali suolo, acqua, rumore;
- la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- il carattere cumulativo degli impatti;
- i rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- il valore e vulnerabilità dell'area che interessata a causa delle sue specifiche caratteristiche naturali e ambientali ;

CONSIDERATO e VALUTATO che non si può escludere che il Progetto di variante non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di assoggettabilità a VAS della proposta di “*Variante parziale al P.R.G per riclassificazione urbanistica del lotto di terreno sito in Trabia (PA) distinto in catasto al Foglio 8 partt. 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli, da zona “F” con destinazione ad attività religiose ed assistenziali, a zona “F” con destinazione ad attrezzature per lo sport ed il tempo libero*”.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.